



*Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE
PQA I

Roma.

Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

Componenti del Tavolo tecnico permanente
sull'Agricoltura Biologica
LORO SEDI

ICQRF
VICO I
PREF III
PREF II
SEDE

ACCREDIA
info@accredia.it

Organismi di Controllo
LORO SEDI

Oggetto: Produzione di materiale riproduttivo vegetale biologico (MRV) – chiarimenti

Con la presente si forniscono precisazioni interpretative della normativa unionale in relazione a quanto in oggetto, anche a seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute all'Ufficio competente.

In premessa occorre richiamare la definizione di “*materiale riproduttivo vegetale*” (di seguito MRV) riportata all'articolo 3, punto 17) del Reg. UE 2018/848 (di seguito Regolamento): “*i vegetali e tutte le parti di vegetali, comprese le sementi, in qualunque stadio di crescita, capaci di produrre piante complete e destinati a tale scopo*”. Ricadono, quindi, in questa definizione tutte le tipologie di materiale utilizzato per semina, il trapianto o l'impianto di colture biologiche.

Per la produzione di qualunque tipo di MRV biologico è da applicarsi quanto previsto dal punto 1.8.2 dell'allegato II, parte 1 del Regolamento secondo cui “*Per ottenere materiale riproduttivo vegetale biologico da utilizzare per ottenere prodotti diversi dal materiale riproduttivo vegetale, la pianta madre e, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale sono prodotte conformemente al presente regolamento per almeno una*

generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due cicli vegetativi”.

Al fine di interpretare questo requisito si deve considerare quanto previsto all'articolo 3, punti 20 e 21, per i quali sono definiti:

- ‘pianta madre’: una specifica pianta dalla quale è prelevato materiale riproduttivo vegetale allo scopo di produrre nuove piante, e
- ‘generazione’: tutte le piante che appartengono allo stesso stadio nella linea di discendenza,

e il chiarimento fornito dalla Commissione Europea nella risposta 11, della sezione 4.2.1. del documento FAQ ON ORGANIC RULES del 17 luglio 2023 secondo cui *‘The term “two growing seasons” ... refers to a period of almost two years, depending on the climate and time of sowing of the plant species. This is because the growing season is the period of the year when plants grow, and depends on climatic conditions ...’.*

Alla luce di quanto premesso, ai sensi del punto 1.8.2 su richiamato è possibile ottenere MRV biologico se:

- la pianta madre (ad esempio la pianta da cui è ottenuto il seme o prelevata la talea) e,
- se del caso, altre piante destinate alla produzione di MRV (ad esempio una piantina convenzionale radicata o micropropagata)

sono coltivate in conformità al regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno due anni.

Infine, si richiama il fatto che l’Ufficio PQA 1 non ha ricevuto alcuna richiesta di autorizzazione alla produzione di MRV biologico in deroga a quanto previsto dal punto 1.8.2 su richiamato, in forza di quanto previsto dal punto 1.8.6 dell’allegato II, parte I del Regolamento.

Si invitano pertanto, gli enti e le associazioni in indirizzo a rappresentare all’Ufficio PQA 1 eventuali esigenze di autorizzazioni alla produzione di MRV ai sensi del citato punto 1.8.6. a causa dell’indisponibilità in quantità o qualità delle piante madri o, se del caso, di altre piante destinate alla produzione di MRV prodotte conformemente al punto 1.8.2.

Oreste Gerini

Direttore Generale

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)